

RISOLUZIONE N. 135/E

Roma, 27 dicembre 2010

OGGETTO: Utilizzo dei codici tributo 752T, 753T, 760T e 761T, per il versamento, tramite modello “F24-Versamenti con elementi identificativi”, di somme dovute a titolo di sanzioni irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dei decreti legislativi nn. 145 e 146 del 2 agosto 2007 e della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Chiusura dei codici tributo 752T, 753T, 760T e 761T, per il modello F23

La legge 10 ottobre 1990, n. 287 e i decreti legislativi nn. 145 e 146 del 2 agosto 2007 prevedono che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con proprio provvedimento, possa irrogare sanzioni amministrative pecuniarie in materia di tutela della concorrenza e del consumatore.

Attualmente, i versamenti delle suddette sanzioni vengono effettuati attraverso il modello di versamento F23, utilizzando i codici tributo:

- 752T, denominato “Sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato”, per le sanzioni ex legge 287/90 e per le sanzioni ex d.lgs. nn. 145 e 146 del 2007, relativamente all’importo che eccede € 50.000,00;
- 753T, denominato “Interessi o maggiorazioni su sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato”, per le maggiorazioni e interessi ex legge 287/90 e per le maggiorazioni e interessi sulle somme di cui ai d.lgs. nn. 145 e 146 del 2007, versate con il codice tributo 752T;
- 760T, denominato “Sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai decreti legislativi 02/08/2007, n. 145 e n. 146, di competenza dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato - art. 9, c. 1, del d.l. 30/12/2008, n. 207”, per le sanzioni ex d.lgs. nn. 145 e 146 del 2007, per importi fino a concorrenza di € 50.000,00;

- 761T, denominato “Interessi o maggiorazioni su sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai decreti legislativi 02/08/2007, n. 145 e n. 146, di competenza dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato - art. 9, c. 1, del d.l. 30/12/2008, n. 207”, per le maggiorazioni e interessi sulle somme di cui ai d.lgs. nn. 145 e 146 del 2007, versate con il codice tributo 760T.

Con convenzione stipulata, tra l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e l’Agenzia delle entrate, il 30 settembre 2010, è disciplinata, a partire dal 1° gennaio 2011, l’attività di riscossione di dette sanzioni tramite il sistema dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Pertanto, a partire da tale data le sanzioni in parola sono versate attraverso il modello di versamento “*F24-Versamenti con elementi identificativi*”, utilizzando i predetti codici tributo ed indicando nel campo:

- “*codice*”, i codici tributo stessi;
- “*tipo*”, il valore “G”;
- “*elementi identificativi*”, gli estremi della comunicazione di pagamento inviata dall’Autorità;
- “*anno di riferimento*”, l’anno cui si riferisce la violazione, nel formato AAAA.

Per il pagamento con il modello “*F24 Versamenti con elementi identificativi*”, detti codici tributo sono operativamente efficaci a partire dal 1° gennaio 2011 fermo restando che possono essere comunque utilizzati sul modello F23 fino al 30 giugno 2011.

per IL DIRETTORE CENTRALE

Il Capo Settore